

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1702**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa delle senatrici THALER AUSSERHOFER e RUBINATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2007**

---

**Modifiche alla disciplina della pensione ai superstiti**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» ha introdotto nel nostro ordinamento importanti principi e fornito degli indirizzi per la piena integrazione dei soggetti affetti da *handicap* nella vita familiare, nella scuola, nel lavoro e nella società e per promuovere il loro benessere.

L'articolo 1 della legge menzionata infatti recita che: «La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società»; l'articolo 3, comma 3, della stessa legge, recita: «Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi di servizi pubblici».

Partendo da questi principi e dalle stime ottenute dalle più recenti indagini sulla salute e sul ricorso ai servizi sanitari, emerge che in Italia le persone affette da disabilità sono circa 2 milioni e 800 mila, pari a circa il 5 per cento della popolazione di 6 anni e più che vive in famiglia.

Parte di queste persone, di cui non è dato sapere con certezza le cifre, risultano essere portatori di *handicap* grave ossia soggetti particolarmente bisognosi di cure specialistiche e di assistenza e più sfavoriti nella ricerca di un inserimento lavorativo a pieno titolo; si tratta, cioè, di quei soggetti che rappresentano per i propri congiunti una pro-

fonda preoccupazione ed incertezza per il presente e, soprattutto, per il futuro.

Il presente disegno di legge vuole introdurre modifiche sostanziali alla disciplina della pensione di reversibilità novellando l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e modificando il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

L'articolo 13 richiamato nel testo attualmente vigente prevede per i familiari del lavoratore il diritto, alla morte di questo e in presenza di determinati requisiti, di percepire la cosiddetta pensione di reversibilità.

Tale diritto spetta al coniuge e ai figli superstiti che, alla data della morte del genitore, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso.

Secondo il comma 8 dell'articolo 13 del regio decreto-legge menzionato: «Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età». L'interpretazione di questa norma ha creato notevoli problemi di carattere giurisprudenziale. In particolare il diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità viene riconosciuto al momento del decesso del titolare della pensione sussistendo determinati requisiti. Se nel corso degli anni uno solo dei requisiti previ-

sti viene a modificarsi il diritto alla pensione di reversibilità viene meno.

Il caso più eclatante di perdita del diritto alla pensione di reversibilità è quello di una persona giudicata inabile al lavoro che, successivamente, viene assunta e svolge una qualsiasi attività lavorativa per la quale percepisce un reddito insufficiente a permettergli di provvedere alle proprie esigenze; questo soggetto, secondo l'attuale legislazione, perde definitivamente il diritto alla reversibilità della pensione.

Vi è solo un caso in cui tale diritto non si perde: si tratta del caso in cui le persone dichiarate «persone svantaggiate» ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche presso cooperative sociali. Tali soggetti conservano il diritto a percepire la pensione di reversibilità in quanto la loro attività viene considerata: «attività con funzione occupazionale terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza e, quindi, non viene considerata ostativa al riconoscimento o all'erogazione della pensione ai superstiti».

Considerata la difficile situazione dei disabili in Italia (di cui circa l'ottanta per cento risultano disoccupati, con provvidenze economiche, previste dalla legislazione vigente a loro favore, di modesta entità) ed il fatto che la maggior parte di loro vive a carico

dei familiari perché non sono in grado, proprio a causa della loro invalidità, a lavorare in modo continuativo, non possono sussistere dubbi in merito alla impossibilità di questi disabili gravi a condurre una vita normale in caso di morte dei genitori.

Uno dei fondamentali obiettivi perseguiti dalla comunità internazionale è quello della piena e paritaria partecipazione delle persone disabili alla vita della società. Tale impegno, volto a garantire a tutti gli individui uguali diritti senza alcuna discriminazione, è profondamente radicato nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e in altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.

La finalità del presente disegno di legge è quella di promuovere l'integrazione sociale, lavorativa ed economica delle persone con *handicap* grave precisando, innanzitutto, che i soggetti che hanno diritto alla pensione di reversibilità sono i soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si stabilisce, inoltre, che questi soggetti non perdono il diritto alla corresponsione della pensione in caso abbiano lavorato anche e solo per brevi periodi successivi alla data della morte del genitore, svolgendo un'attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare, in modo normale e non usurante, le proprie primarie esigenze di vita.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: «ovvero inabili», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»

2. Al regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 all'articolo 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «inabili al lavoro» sono inserite le seguenti: «o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

b) al settimo comma, dopo le parole: «inabili al lavoro», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «ovvero portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

c) all'ottavo comma, dopo le parole: «dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818» sono inserite le seguenti: «o riconosciuto portatore di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

d) dopo l'ottavo comma sono inseriti i seguenti:

«Il figlio superstite riconosciuto inabile al lavoro o portatore di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non perde il diritto a percepire la pensione ai superstiti, ai sensi del presente articolo se svolge un'attività lavorativa comunque retribuita, purché il reddito annuo imponibile percepito non superi l'im-

porto minimo di esenzione Irpef stabilito dalle leggi in vigore.

Il diritto alla pensione ai superstiti è sospeso temporaneamente nel caso in cui la soglia di reddito individuata al comma precedente sia superata ed è ristabilito dal momento in cui il reddito annuo percepito ritorna al di sotto del limite di cui al nono comma».





